



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3494

Seduta del 30/04/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART.30 DELLA L.R. 8 LUGLIO 2014 N.19

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Angelo Elefanti

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 10 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- il d.p.r. 8 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto" come modificata ed integrata dalla l.r. 31 luglio 2012, n. 14;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la delibera del Consiglio regionale X/78) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 23 luglio 2013, che intende promuovere lo sviluppo sostenibile rafforzando la bonifica e la riqualificazione delle aree urbane;
- la l.r. 8 luglio 2014, n. 19 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale";

RICHIAMATA la d.g.r. 22 maggio 1998, n. 36262 "Approvazione delle linee guida per la gestione del rischio amianto" come modificata ed integrata dalla d.g.r. 12 marzo 2008, n. 6777 "Determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre di amianto e aggiornamento delle Linee guida per la gestione del rischio amianto di cui alla d.g.r. 36262/1998";

VISTA la l.r. 17/2003 e s.m., in particolare:

- l'art. 2 comma 4 bis che prevede la possibilità dei comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, di stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'art. 6 che istituisce l'obbligo per i soggetti pubblici e privati di comunicare la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto alla ASL competente per territorio e alla amministrazione provinciale ;
- l'art. 8 bis che introduce le relative sanzioni amministrative a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti e la relativa dGr 4777/2013;

VISTO l'art. 30 della l.r. 19/14, che, inserendo alla l.r. 14/12 l'art. 7 bis - Semplificazione in materia di rimozione dell'amianto, dispone: *"La Giunta regionale adotta, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale e sentite le rappresentanze degli enti locali, criteri secondo i quali i comuni, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell'utente e con costi a carico del soggetto servito."*;

RILEVATO che Regione Lombardia intende tutelare la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto e di conseguenza sensibilizzare i cittadini per incentivare e facilitare l'attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto in sicurezza;

CONSIDERATO che:

- la presenza di amianto e/o rifiuti contenenti amianto in stato di degrado costituisce un potenziale rischio per la salute pubblica,
- le procedure da seguire per effettuare le bonifiche comportano oneri a carico del cittadino,
- al fine di evitare l'abbandono dei materiali contenenti amianto sul territorio, causa di grave danno ambientale e sanitario, e di superare le difficoltà tecnico-amministrative-economiche per la rimozione degli stessi, che possono costituire un disincentivo allo smaltimento;

RITENUTO pertanto, fermo restando l'obbligo della bonifica a carico dei proprietari, che è comunque indispensabile promuovere iniziative di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

incentivazione alla rimozione e allo smaltimento, favorendo il calmieramento dei prezzi;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei criteri per favorire l'attivazione di appositi servizi di rimozione e smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche da parte dei comuni e con costi a carico del soggetto servito;

ATTESO che già alcuni Comuni ed Associazioni di Comuni lombardi hanno attivato autonomamente specifiche convenzioni per questa tipologia di interventi di bonifica;

ACQUISITE le osservazioni di ANCI Lombardia, ANCE e FiseAssoambiente negli incontri del 19 e del 23 marzo 2015 presso gli uffici di Regione;

VISTO il documento "criteri per l'attivazione di servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in matrice compatta provenienti da utenze domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia", parte integrante del presente atto;

RITENUTO inoltre che, sarà compito degli uffici della Direzione competente elaborare, ad integrazione dei criteri, i modelli dei documenti per la predisposizione della gara e una convenzione tipo, da rendere disponibile ai comuni, al fine di facilitare le amministrazioni competenti nelle procedure per la scelta delle aziende a cui affidare il servizio da offrire ai cittadini.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i "Criteri per l'attivazione di servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche", indicati nell'allegato A, parte integrante della presente delibera;
2. di disporre che, con provvedimento dirigenziale da emanarsi entro 60 giorni dalla data del presente atto, vengano resi disponibili i modelli dei



Regione Lombardia
LA GIUNTA

documenti per la predisposizione della gara e una convenzione tipo da trasmettere ai comuni;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

Premessa

Con la finalità di incentivare e facilitare l'attività di rimozione e smaltimento in sicurezza dell'amianto da parte dei cittadini lombardi, garantendo loro condizioni economicamente favorevoli, l'art. 30 della l.r.19/14 dispone che *“la Giunta regionale adotta, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” e sentite le rappresentanze degli enti locali, criteri secondo i quali i comuni, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell'utente e con costi a carico del soggetto servito.”*

Per raggiungere tale obiettivo, il comune può operare quindi affidando il servizio alla società che effettua la gestione dei rifiuti a livello comunale (ove ne abbia le caratteristiche) oppure aggiudicando lo stesso ad un'azienda specializzata attraverso una procedura di gara pubblica.

In entrambi i casi di affidamento, il servizio offerto, che si rivolgerà ad una pluralità di utenti che verranno sensibilizzati ed informati sulle modalità dello stesso così da consentire un elevato numero di interventi, dovrà garantire ai cittadini costi agevolati, qualità e completezza di esecuzione.

Si propongono, pertanto, i criteri fondamentali da inserire nei bandi di gara che costituiscono gli strumenti proposti ai comuni per individuare le condizioni tecniche con cui effettuare il servizio e per confrontare e valutare le diverse offerte presentate da parte di una pluralità di aziende, privilegiando in primis il parametro prezzo, ed inoltre la completezza e la qualità del servizio, l'organicità delle prestazioni, la trasparenza sulla qualità dei servizi offerti, l'invarianza delle voci di costo indicate per l'affidamento del servizio.

Nel caso di affidamento del servizio alla società che effettua in house la gestione dei rifiuti a livello comunale o sovracomunale, il comune dovrà definire i costi e le prestazioni fornite sulla base di una dettagliata analisi dei prezzi e attraverso una comparazione con i costi offerti, per prestazioni individuate nel presente documento, in sede di gare pubbliche.

Caratteristiche generali del servizio

Il servizio offerto dovrà avere caratteristiche di completezza, prevedendo a carico dell'azienda la definizione del tipo di prestazione da realizzare (dalla rimozione in sicurezza allo smaltimento) e la relativa offerta tecnico-economica, nonché prevedendo il supporto nella gestione amministrativa dell'intervento (dalla presentazione del piano di lavoro al rilascio delle certificazioni finali), con esclusione delle sole eventuali opere di ricostruzione.

I lavori saranno affidati direttamente dall'utenza (privati cittadini) che provvederà anche al pagamento totale degli oneri a seguito dell'emanazione del certificato di avvenuto smaltimento. I rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazioni del comune. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali sarà dunque composto dai compensi derivanti dall'attività di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto (di seguito "M.C.A.") provenienti dalle utenze domestiche.

Si propone che il contratto tra Comune e ditta affidataria abbia una durata minima di tre anni dalla data della sottoscrizione e che possa essere rinnovato, in maniera espressa, con il consenso esplicito tra le parti, per ulteriori tre anni.

I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto e, nel caso in cui lo stesso venga rinnovato per ulteriori tre anni, potranno essere eventualmente aggiornati su esplicita richiesta della ditta aggiudicataria, sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Il servizio dovrà comprendere le prestazioni di seguito riportate:

- sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell'amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
- redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all'ASL di competenza tramite il servizio telematico regionale Ge.M.A.;
- rimozione dei M.C.A. con le procedure operative di cui al punto 3 del paragrafo 7b) dell'Allegato al D.M. 6/9/1994 e con l'adozione delle necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall'alto dai lati prospicienti il vuoto delle coperture o per sfondamento delle lastre;
- trasporto dei materiali contenenti amianto rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/06 con mezzo di azienda iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5;
- certificazione di avvenuto smaltimento.

Tutti i materiali oggetto di rimozione saranno identificati quali rifiuti riconducibili ai codici CER 160212*, CER 170605* e 170601*.

Caratteristiche tecniche del servizio

Il servizio dovrà prevedere quale requisito minimo la rimozione e lo smaltimento di lastre in cemento amianto con superficie da rimuovere da 0 a 30 m² e di altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con un peso complessivo massimo di 450 Kg.

Tra le "altre" tipologie di manufatti in amianto, di cui è previsto lo smaltimento, si indicano in particolare:

- manufatti in cemento amianto di vario tipo in matrice compatta posti in opera che possono essere smontati senza frantumazione (es. canne fumarie, vasche) con peso complessivo non superiore a 450 Kg;

- manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera (es. canne fumarie, vasche, mattonelle in vinilamianto ecc.) con peso complessivo non superiore a 450 Kg;
- altri materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg;

Al fine di fornire un servizio esaustivo al cittadino, si potrà prevedere l'estensione dello stesso anche allo smaltimento di lastre in cemento amianto con superficie superiori a 30 m² e di altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo superiore a 450 kg.

Più interventi eseguiti contemporaneamente in uno stesso immobile, di proprietà di un unico soggetto, non rientreranno nel servizio oggetto dei presenti criteri se, complessivamente, i quantitativi di materiale contenente amianto superano i requisiti dimensionali precedentemente indicati.

Il servizio dovrà inoltre prevedere:

- istituzione di un numero telefonico o, in alternativa un numero verde, al quale il privato interessato possa rivolgersi per la richiesta degli interventi, attivo e presidiato almeno 3 giorni la settimana per almeno 8 ore diurne;
- garanzia dell'effettuazione dell'intervento entro il termine massimo di 60 giorni consecutivi dall'affidamento del servizio da parte del privato interessato.

In sede di gara, si propone di assegnare punteggi crescenti all'aumentare dei giorni di presidio telefonico e al diminuire delle tempistiche dichiarate per l'evasione delle richieste di intervento.

Un ulteriore punteggio si potrà assegnare nel caso di offerte che prevedano la rimozione di lastre di cemento amianto con superficie maggiore di 30 m² e di altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo superiore a 450 kg.

Caratteristiche economiche del servizio

L'offerta economica relativa al servizio in argomento dovrà essere specificata per le seguenti tipologie di intervento di rimozione e smaltimento di M.C.A.:

Lastre di amianto

Quantità del materiale	Quota da piano campagna	Costo dell'intervento
0-15 m ²	fino a 2 m	xxx,00 €/a corpo;
	oltre 2 m	xxx,00 €/a corpo comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisorie (ponteggio e piattaforma mobile)
15-30 m ²	Fino a 2 m	xxx,00 €/a corpo+xxx,00 €/m ² (per superfici oltre 15 m ²)
	oltre 2 m	xxx,00 €/a corpo+xxx,00 €/m ² (per superfici oltre 15 m ²) comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisorie (ponteggio e piattaforma mobile)
Oltre 30 m ²	Fino a 2 m	xxx,00 €/m ²

(opzionale)	oltre 2 m	xxx,00 €/m ² comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile)
-------------	-----------	---

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg:

A terra compreso smaltimento: xxx €/kg

Posti in opera compreso smaltimento: xxx €/kg

Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg:

Costo di trasporto e smaltimento: xxx €/kg

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg (opzionale):

Costo di trasporto di smaltimento: xxx €/kg

I prezzi si intenderanno IVA ESCLUSA e onnicomprensivi di ogni onere per lo svolgimento del servizio: eventuale sopralluogo, redazione preventivo, opere provvisionali (solamente l'uso del trabattello), oneri della sicurezza, attività di rimozione, trasporto, smaltimento, pratiche amministrative ecc..

Non sono compresi nei prezzi offerti:

- oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 2 m dal piano campagna.

- ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di ricostruzione e ripristini;

Requisiti dei partecipanti alla gara

L'affidatario del servizio dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritto, ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nell'apposita Categoria per la bonifica di beni contenenti amianto (Categoria 10) e per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi (Categoria 5);
- aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08;
- essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di cui al servizio richiesto;

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/06;
- essere iscritto alle “white lists” di cui alla legge 190/2012.